

COPIA



COMUNE DI SOAVE

Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 12 del 24-07-15

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **luglio** alle ore **20:00**, nella residenza municipale. Si è riunito, previa osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Gambaretto Lino	P	Consolaro Matteo	P
Tebaldi Gaetano	P	Zago Alice	P
Iannotta Vittorio	P	Bertolazzi Luigino	P
Resi Nazzarena	A	Pressi Matteo	P
Zansavio Massimo	P	Terranova Luciano	P
Vetrano Marco	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1.

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. Giglia Luigi.

Nr. _____ Reg. Pubbl.	
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 - c.1 - D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267) Certifico io sottoscritto RESPONSABILE P.O.1, che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, dal giorno _____	
Addi _____	
IL RESPONSABILE P.O.1 GUADIN ANGELO	

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. n. 2 – Area Tributi –

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 11 del 31.12.2014 con il quale viene nominato Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2 – Area Tributi – il Dott. Lamberto Gobbetti, per l'anno 2015.

Considerato quanto stabilito al punto 14 della Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 18.11.2014, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'anno 2014 e del Piano dettagliato degli Obiettivi, con valenza di Piano della Performance”, che così recita “di autorizzare sin d'ora i Responsabili di Area, qualora alla data del 01.01.2015 non sia stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2015, a proseguire l'attività di gestione ordinaria facendo riferimento all'assegnazione dei capitoli previsti nel 2014, potendo impegnare tali somme nei limiti di 1/12, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, secondo quanto previsto dall'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i.”.

Dato atto che l'Imposta **Unica Comunale** si compone di:

- **I.M.U.** (Imposta Municipale Propria);
- **TA.S.I.** (Tributo sui Servizi indivisibili);
- **TA.RI.** (Tassa sui Rifiuti).

Tenuto conto della seguente suddivisione per “titoli” dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 – Legge di Stabilità 2014:

- commi da 639 a 640 – I.U.C.;
- commi da 641 a 668 TA.RI.;
- commi da 669 a 681 TA.S.I.;
- commi da 682 a 705 – disciplina generale.

Rilevato che:

- il presupposto del Tributo sui Servizi Indivisibili è il possesso o la detenzione di “fabbricati”, ivi compresa l'abitazione principale, ivi compresi i fabbricati strumentali all'attività agricola e i fabbricati rurali a uso abitativo, di “aree edificabili”, siti nel territorio del Comune di SOAVE, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.**
- I servizi alla cui sola concorrenza è direttamente volta la TA.S.I. con il proprio gettito, sono quelli di cui usufruisce la generalità della cittadinanza, come la *manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia locale, l'illuminazione pubblica, lo sport e la cultura.*

- La TA.S.I. è limitata *ex lege* alla concorrenza della copertura dei costi dei servizi indivisibili, essendo di gran lunga corrisposta secondo i vincoli normativi dell'Imposta Municipale Propria.

Ogni riferimento normativo inerente la tipologia e le modalità di utilizzo delle entrate comunali a copertura dei servizi indivisibili va inteso *in primis* riferito ai documenti municipali istituzionalmente volti – per vocazione di legge e per natura – alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse municipali, ossia al Bilancio preventivo e soprattutto al Rendiconto, oltre che alle relazioni di corredo e solo *in secundis* all'atto di deliberazione delle aliquote TA.S.I..

Ripresi i costi dei servizi indivisibili sopra evidenziati, secondo l'analisi funzionale di consuntivo 2014 di spesa corrente, quantificati in:

Tipologia di costo	Quantificazione
<i>manutenzione delle strade</i>	€ 66.477,07
<i>verde pubblico</i>	€ 167.788,92
<i>polizia locale</i>	€ 139.286,87
<i>illuminazione pubblica</i>	€ 240.032,69
<i>Sport</i>	€ 109.328,92
<i>Cultura</i>	€ 85.837,52

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della Legge 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TA.SI. previste per legge, atteso che:

- L'aliquota di base *ex lege* della TA.S.I. è pari all'1 per mille.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può essere ridotta l'aliquota TA.S.I. fino all'azzeramento.
- La somma tra l'aliquota della TA.S.I. e quella dell'I.M.U. non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita del 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- Per il 2015, l'aliquota massima TA.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.
- Per il 2015, i limiti stabiliti dai punti precedenti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano

finanziate relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TA.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.MU. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'rt. 13, del D.L. 201/2011 (come conv.).

- Per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TA.S.I. **non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.**

Tenuto conto delle specifiche necessità finanziarie del Bilancio di previsione 2015 a seguito delle riduzioni dei trasferimenti erariali, per cui si rende necessario stabilire le aliquote TA.S.I. 2015 come di seguito indicate:

- immobili destinati ad **abitazione principale**, ovverosia il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore – *nell'accezione I.MU. (titolare del diritto di proprietà o esclusivamente altro diritto reale quali l'usufrutto, abitazione, ...)* – e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: **1,8 per mille.**
- pertinenze dell'abitazione principale – *nell'accezione I.MU. e quindi una per categoria catastale C2, C6, C7, nel numero massimo di tre* – anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo: **1,8 per mille.**
- **Fabbricati rurali a uso strumentale** di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni: **1 per mille** (aliquota massima ex lege).

Valutato che al fine di rendere maggior pregio al criterio di equità fiscale, si rende opportuno **non introdurre alcuna detrazione d'imposta**, per cui il calcolo TA.S.I. percuoterà tutti i contribuenti possessori di abitazione principale e pertinenze, in funzione del valore catastale dei propri immobili.

Considerato l'art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: *“all'articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale”*, stabilendo quindi – *ex lege* – l'obbligatorietà dell'approvazione delle aliquote e dell'imposta da parte dell'Organo Consiliare.

Preso atto del contenuto dell'art. 149, c. 7, del D. Lgs. 267/00 per cui *“Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili”*.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo il dettato dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni.

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il redigendo Bilancio di previsione 2015;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 446/97;
- la Legge n. 147/2013 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)”*;
- la Legge n. 190/2014 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015)”*;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 19.05.2014 *“Istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) nel Comune di Soave. Approvazione Regolamento”*;

Vista la norma di cui all'art. 1, c. 169 della L. 296/06 – Legge finanziaria 2007 – la quale stabilisce che gli Enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che nel caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Visti:

- il D.M. 30 dicembre 2014 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 16 marzo 2015 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali;
- il D.M. 13 maggio 2015 che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli Enti locali.

Richiamato l'art. 193, c. 2, del D. L. 267/00, siccome modificato dall'art. 1, c. 444 della Legge di stabilità 2013, Legge 228/12, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, c. 169 della L. 296/06, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
2. **Di esporre che:**
 - il presupposto del Tributo sui Servizi Indivisibili è il possesso o la detenzione di “fabbricati”, *ivi compresa l'abitazione principale, ivi compresi i fabbricati strumentali all'attività agricola e i fabbricati rurali a uso abitativo*, di “aree edificabili”, siti nel territorio del Comune di SOAVE, **ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.**
 - La T.A.S.I. è limitata *ex lege* alla concorrenza della copertura dei costi dei servizi indivisibili, essendo di gran lunga corrisposta secondo i vincoli normativi dell'Imposta Municipale Propria.
3. **Di determinare:**
 - immobili destinati ad **abitazione principale**, ovverosia il fabbricato iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore – *nell'accezione I.MU. (titolare del diritto di proprietà o esclusivamente altro diritto reale quali l'usufrutto, abitazione, ...)* – e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente: **1,8 per mille.**
 - pertinenze dell'abitazione principale – *nell'accezione I.MU. e quindi una per categoria catastale C2, C6, C7, nel numero massimo di tre* – anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo: **1,8 per mille.**

- immobili categoria D10 e strumentali all'attività agricola: **1 per mille.**

- ogni altro fabbricato che non costituisca abitazione principale (e pertinenza) del proprietario dell'immobile o titolare di altro diritto reale su di esso o fabbricato strumentale all'attività agricola: **0 per mille.**
 - immobili di categoria A10: **0 per mille.**
 - immobili gruppo B e D (con esclusione categoria D10): **0 per mille.**
 - immobili categoria C1, C3, C4 e C5: **0 per mille.**
 - aree fabbricabili: **0 per mille.**
4. **Di non introdurre** alcuna detrazione d'imposta.
 5. **Di dare atto** che le aliquote di cui al punto precedente rispettano il vincolo previsto dall'art.1, comma 677 della Legge 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per mille.
 6. **Di indicare** per il 2015, l'aliquota massima TA.S.I. non può eccedere il 2,5 per mille.
 7. **Di indicare** che per il 2015 sono riconfermati i punti 5 e 6 possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari a esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TA.S.I. equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del D.L. 201/2011 (come conv.).
 8. **Di stimare** per l'anno 2015 un gettito complessivo atteso TA.S.I. in € 360.000,00.
 9. **Di specificare che** l'art. 149, c. 7, del D. Lgs. 267/00 espone che *“Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili”*.
 10. **Di delegare** il Responsabile dell'Area Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

11. **Di dichiarare**, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Responsabile dell'Area Tributi

Dott. Lamberto Gobbetti

Dopo l'appello, effettuato dal Segretario Comunale alle ore 20.00 circa, risultano essere presenti n. 10 componenti assegnati a questo Consiglio Comunale e assente il solo consigliere Resi Nazzarena.

Constatata, pertanto, la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta illustrando il primo punto posto all'ordine del giorno secondo quanto specificato nell'allegata proposta di delibera e specificando che l'aumento della TASI, rispetto all'anno precedente, è dovuto al fatto che al minore introito di circa 180.000,00 euro determinatosi in conseguenza di una comunicazione del Ministero, era stato fatto fronte con una maggiore entrata derivante dal riconoscimento delle quote di ammortamento dei mutui presi in carico da Acque Veronesi. A differenza, pertanto, di tale situazione creata nell'anno 2014 in cui non è stato necessario procedere ad un ritocco delle aliquote, quest'anno invece il pareggio del bilancio non potrebbe essere garantito senza il ritocco di tale aliquota, il cui costo comunque a carico degli utenti sarà di circa 50/60,00= euro per abitazione che consentono il mantenimento dei servizi programmati e in particolar modo quelli relativi al sociale.

Il Consigliere Luciano Terranova nel ritenere di dover rilevare che dal quadro complessivo delle entrate e delle uscite risulta una riduzione delle entrate tributarie che, però non si traducono in una riduzione tributaria a carico dei cittadini, bensì a carico dello Stato per l'assegnazione di un minore fondo di solidarietà.

Il Sindaco risponde dando atto che in effetti negli ultimi anni il taglio dei trasferimenti erariali, a favore del Comune di Soave, ha comportato un minore gettito di circa 1.000.000,00= di euro.

Il Consigliere Luigino Bertolazzi dichiara di ritenere eccessiva la spesa di circa 167.000,00= euro prevista in bilancio per la manutenzione del verde pubblico, in considerazione del fatto che con tale importo suddiviso per metro quadro dovrebbe dare una superficie da manutentare molto, molto elevata.

Il Sindaco risponde che se le norme lasciassero la possibilità ai Comuni di potere utilizzare le Associazioni locali, sotto forma di volontariato, il costo della manutenzione del verde in parola di sicuro sarebbe molto più basso.

L'Assessore Gaetano Tebaldi, alla specifica domanda del Consigliere Bertolazzi che chiedeva di conoscere quanta fosse la superficie complessiva per la quale viene fatta la manutenzione, risponde che sono circa 50 campi e che in ogni caso, le previsioni di spesa di circa 167.000,00= euro tiene conto anche dei costi per il personale e dello smaltimento dei rifiuti.

Il Consigliere Matteo Pressi interviene ritenendo di dover far rilevare che a fronte di un gettito della TASI stimato di circa 360.000,00= euro, il costo complessivo dei servizi da coprire con tale tributo è stato preventivato nella misura di circa 800.000,00= euro, inserendo voci di spesa che ritiene non abbiano attinenza con la stessa TASI, come ad esempio il costo della vigilanza urbana o il costo di una bibliotecaria che non c'è. Ritiene quindi che ancora una volta si vuol far passare l'idea che a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali è necessario procedere all'aumento delle aliquote dei tributi locali e in parte al taglio di alcune spese. Tutto ciò in parte è vero, ma in parte no. Sei anni fa, infatti, i servizi erogati dal Comune erano maggiori rispetto a quelli che vengono fatti oggi. E' del parere poi che, sul fronte del taglio delle spese, si possa ancora fare molto come ad esempio per la manutenzione del verde pubblico il cui costo di appalto è di circa 50.000,00 euro annui a cui si vanno ad aggiungere ulteriori circa 20.000,00= euro per il taglio dei rami. Tutti lavori questi che potrebbero essere

effettuati con un maggior impiego del personale dipendente e con l'utilizzo di lavoratori socialmente utili.

Il Sindaco risponde facendo presente che ogni amministrazione è chiamata a fare delle scelte e, per quanto riguarda il Comune di Soave sia irrinunciabile l'erogazione di servizi fondamentali per il mantenimento del decoro e della dignità del territorio oltre che della collettività.

Ritiene poi che sia molto facile fare la lezione su come ci si debba comportare, senza vivere quotidianamente i problemi, per affrontare i quali invece, cercando di conseguire sempre maggiori risparmi con una continua operazione di rivisitazione degli stessi, come ad esempio quello del servizio di pulizia degli edifici comunali per il quale si è proceduto ad una diminuzione delle ore o come quello del verde pubblico per il quale viene effettuato il taglio utilizzando il sistema del "mulching" lasciando quindi il verde tagliato a terra proprio per diminuire il costo del trasporto.

In merito all'utilizzo degli operai per un servizio continuativo della manutenzione del verde pubblico, ritiene che ciò sarebbe possibile solo se ci fosse la disponibilità di un adeguato numero di dipendenti tale da garantire sempre il servizio senza interruzioni per eventuali assenze dovute a malattia o a ferie unitamente ad una spesa iniziale consistente, ma anche continuativa nel tempo se pensiamo alla manutenzione, per acquistare le attrezzature idonee.

Il Consigliere Luciano Terranova dichiara che in ordine alla tassa "TASI" la considerazione che si deve fare è quella di dividere le varie imposte in modo tale da non tassare la casa in cui si vive.

Il Sindaco replica brevemente affermando che è stato ritenuto opportuno garantire l'introito relativo alla maggiore TASI, spalmandolo su un numero maggiore di contribuenti al fine di evitare di penalizzare pesantemente le attività produttive, tenendo conto che, comunque, la TASI è l'ICI camuffata di otto anni fa.

Conclusa la discussione il Sindaco invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera avente per oggetto: <<**TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.**>>

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Voti favorevoli n.7 gruppo di maggioranza

Voti contrari n.3 (I Consiglieri: Luigino Bertolazzi, Matteo Pressi, Luciano Terranova)

Espressi nelle forme di legge per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, così come posta in votazione, che inserita nel presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di rendere la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con **voti favorevoli n. 7** (gruppo di maggioranza), **voti contrari n.3** (I Consiglieri: Luigino Bertolazzi, Matteo Pressi, Luciano Terranova) espressi nelle forme di legge per alzata di mano.

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

PARERI ART. 49 – D.Lgs.vo n. 267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

data 20-06-15

Il Responsabile del servizio
F.to GOBBETTI LAMBERTO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

data 20-06-15

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to Il Presidente
Gambaretto Lino

F.to Il SEGRETARIO
dr. Giglia Luigi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

x Esecutiva ai sensi del 2° comma dell'art.127 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;

IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Soave, li _____

IL RESPONSABILE P.O.1
GUADIN ANGELO